



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo Ponte Lambro

Via Trieste, 33 – 22037 Ponte Lambro
Tel. 031620625 – Fax 031623181 - CF 82006820136
coic80400v@istruzione.it ; coic80400v@pec.istruzione.it
Sito web: icpontelambro.edu.it



Ponte Lambro, 17/06/2025

Regolamento richiesta uso locali scolastici

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 45, comma 2, lettera d) del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. Si può concedere ogni spazio degli edifici scolastici ad eccezione dei locali adibiti a mensa tutelati da apposite norme sanitarie, per cui occorrono accordi specifici con l'amministrazione comunale e il gestore del servizio di refezione scolastica, all'interno di apposito regolamento e/o capitolato d'appalto.

Art. 2 - Principi fondamentali

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite:

- a) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- b) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del P.T.O.F. d'Istituto.

c) Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica, anche quelle extracurricolari, hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; la richiesta è quindi valida per giorni e orari al di fuori delle lezioni o di sospensione delle lezioni stesse. Se in tali orari e giorni sono previste comunque attività extracurricolari, queste hanno la precedenza e non possono essere penalizzate.

d) il personale della scuola non ha alcun obbligo di prestare servizio per tali attività e non può esserne richiesto l'intervento, salvo casi eccezionali.

e) Si possono concedere i locali anche a scopo di lucro o comunque per attività che prevedano una quota da versare, previo accordo più specifico e comunque sempre nel rispetto dei commi a e b.

Art. 3 - criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico. Possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sportiva, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al richiedente: hanno carattere preferenziale le richieste che pervengano dall'amministrazione comunale, da associazioni del territorio, da associazioni di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso; oppure richieste per iniziative patrocinate dall'amministrazione comunale e a scopo benefico.

- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;

- al gradimento riscosso dalle iniziative precedenti o dalle manifestazioni di interesse pervenute per quelle proposte.

Art. 4 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica, i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;

- garantire esplicitamente che il personale impiegato per il servizio possieda i requisiti necessari e non abbia procedimenti penali passati e correnti;

- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;

- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche;

- lasciare i locali, dopo il loro uso, nelle stesse condizioni in cui sono stati concessi e idonei a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche, .

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica e l'Ente Locale interessato devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, o dal non rispetto delle norme di sicurezza anche per eventuali impianti e strumentazione utilizzata; il concessionario dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti ad attivarsi al riguardo adottando ogni idonea misura cautelativa.

Art.6 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e autorizzati.

Non potranno essere concessi locali scolastici:

- a) partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta;
- b) nei confronti dei privati, ad eccezione di persone ed ex docenti dell'Istituto con comprovata professionalità che propongono iniziative di promozione culturale ed educativa finalizzate all'impiego del tempo libero;

Art.7 - Divieti particolari

I locali non potranno essere dati in concessione temporanea se non in conformità con la propria destinazione d'uso.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 (divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze)

del Decreto legge n.81/2018 e di tutte le norme sulla sicurezza, compresi i piani di evacuazione;

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere salvo espressa preventiva autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;

- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico delle eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art.8 - Procedura per la concessione

La richiesta di concessione dei locali scolastici rivolta al Dirigente Scolastico deve essere inviata per iscritto secondo il modello di cui all'Allegato 1, almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta.

La richiesta dovrà comunque contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente,
- il preciso scopo della richiesta ed eventuale progetto,
- le generalità della persona responsabile,
- il periodo richiesto (indicando esplicitamente giorni e orari);

il numero dei locali richiesti, la sede in cui lo stesso è ubicato.

L'impegno a rispettare completamente le norme del regolamento

Art.9 - Convenzione di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

I cdi d'istituto delega il dirigente a concedere i locali, nel rispetto di quanto qui deliberato, per usi temporanei limitati al massimo a tre giorni.

È facoltà del CdI chiedere conto al dirigente dei permessi concessi

Per usi più ampi è sempre richiesta la delibera del CdI, accompagnata anche da apposita convenzione

La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso;
- b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;

- c) precisare l'obbligo del concessionario di responsabilità per eventuali danni;
- d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
- e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;
- f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- g) precisare che il concessionario dovrà provvedere autonomamente alle spese di pulizia;
- i) precisare che il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi della L.81/2008 e del piano di prevenzione della scuola.

Eventuali corrispettivo o benefici per l'uso dei locali che prevedano una quota o a fini di lucro è stabilito dal Consiglio di Istituto per le concessioni di durata stagionale, nel rispetto dei criteri di equità e congruità dei costi proposti all'utenza per l'attività svolta.

Il corrispettivo comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante da utenze o altri costi richiesti in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Qualora per qualsiasi motivo l'utilizzo programmato non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica.

Art.10 – Revoca della concessione

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Prof. Marco Magni

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993*